

2. La tutela dei minori: inquadramento degli ambiti di ricerca

di *Eleonora Perobelli e Francesco Vidé*

L'inquadramento generale sui fenomeni maggiormente impattanti i diritti dei minori e le loro condizioni a Milano, hanno fatto emergere alcune situazioni particolarmente distintive rispetto al tema della tutela. Ogni diritto dell'infanzia e dell'adolescenza merita di essere tutelato, così come espresso chiaramente dalla Convenzione ONU (1989) e riaffermato dall'ordinamento italiano. Rispetto a Milano però, alcuni elementi sono emersi come particolarmente rilevanti e caratterizzanti il contesto cittadino: la condizione di straniero o immigrato, le condizioni più variegiate di disagio in cui possono trovarsi i minori a Milano per condizione sociale, economica o di vita in particolari contesti urbani, le situazioni di particolare rischio o pericolo per il benessere del minore nel contesto metropolitano. Dopo aver descritto i macro-fenomeni nel capitolo 1, questo secondo capitolo intende approfondire i trend specifici in tema di tutela che conseguono a questi fenomeni, passando dalle condizioni che possono originare situazioni critiche come menzionate sopra, alla descrizione e analisi dei più frequenti interventi di tutela attivati nel contesto cittadino. Questi stessi saranno, nei capitoli successivi, oggetto di specifico approfondimento, andando prima a descriverne il loro inquadramento giuridico e l'impatto che producono sulle istituzioni della giustizia milanese; analizzando le modalità con cui vengono affrontati nella prospettiva di una rete più ampia di interventi e attori che, in sinergia con le istituzioni della giustizia, si attivano per garantire la tutela dei minori; arrivando a definire alcune lezioni apprese dal modello milanese di interventi di tutela su queste tematiche.

In questo capitolo si approfondiscono, quindi, quattro ambiti specifici in tema di tutela dei minori, significativi per la città di Milano e caratterizzati

dall'aver radice profonda nei fenomeni sociali descritti nel capitolo 1. Si tratta, in tutti e quattro i casi, di fenomeni che richiedono la stretta collaborazione tra diverse autorità giudiziarie e tra queste e altri soggetti (istituzionali e non) di Milano. Per questo motivo, sarà di particolare interesse nei capitoli successivi analizzare come gli interventi siano organizzati nella prospettiva di una *governance* allargata.

Il primo ambito tematico riguarda i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Si è già discusso di come il provenire da una famiglia di origine straniera possa essere fonte di disagio di varia natura nel contesto milanese (e non solo). Con il fenomeno MSNA si fa però riferimento ad un fenomeno diverso e più nuovo. A partire dal 2016 l'Italia è stata protagonista di una nuova ondata di arrivi di persone richiedenti asilo o rifugiate, provenienti da diversi Paesi principalmente africani. Tra queste, l'incidenza dei minori che per eventualità, necessità o opportunità viaggiavano da soli o senza nuclei familiari di riferimento è rilevante. Questo fenomeno è particolarmente intenso nelle grandi città come Milano, snodo dei trasporti verso altre parti di Italia o di Europa. L'accoglienza e la tutela di minori in queste condizioni è un compito complesso, che richiede l'intervento di numerosi soggetti sia rispetto ai diritti da preservare, che rispetto alla quotidianità e integrazione nella società. Dato lo stato di emergenza vissuto nel 2017-2018, la tematica è stata anche riformata a livello giuridico, modificando le competenze degli organi giudiziari coinvolti.

Il secondo ambito tematico riguarda le adozioni. Esso è connesso a condizioni di abbandono e alla necessità di individuare per il minore un nucleo familiare che ne possa garantire lo sviluppo e la serenità, come sancito dalla già citata Convenzione ONU. Anche in questo caso, le caratteristiche di Milano come metropoli e la sua struttura sociale (prevalenza di coppie con buona posizione lavorativa che arriva al desiderio di un primo figlio in età più alta della media, come illustrato nel capitolo 1) fanno sì che la città si caratterizzi come catalizzatore di numerose istanze e richieste di adozione, attivando un circolo particolarmente vivace e talvolta virtuoso. Le adozioni spesso riguardano anche condizioni di disagio dei minori che potrebbero essere inseriti in famiglia, rivelandosi quindi uno strumento anche rispetto alla tutela dei profili più deboli (ad esempio di bambini con disabilità o storie pregresse di abusi e maltrattamenti).

Il terzo ambito tematico riguarda le situazioni di abuso e maltrattamento ai danni dei minori. Si è scelto di approfondire questo tema non

perché legato in modo specifico al contesto milanese, ma perché ritenuto come centrale e imprescindibile tra le azioni di tutela e salvaguardia dei minori, a beneficio della loro salute e del loro sviluppo fisico e psicologico. Anche in questo caso è interessante riscontrare ed analizzare come la tutela di questi diritti inizi in ambito giuridico, ma non vi si esaurisca, in quanto gli interventi successivi posti in essere da altri soggetti istituzionali, sempre in coordinamento anche con le istituzioni della giustizia, sono fondamentali per la gestione e il superamento delle condizioni di abuso e maltrattamento per arrivare ad un pieno godimento dei diritti da parte del minore.

Il quarto ambito tematico riguarda i rischi connessi all'utilizzo della rete e ai reati e abusi che ne possono conseguire. Le istituzioni della giustizia milanesi sono state tra le prime ad attivarsi in modo intenso e sistematico su questo tema, essendo esposte ai grandi numeri di una metropoli che più di altre vive l'influsso e l'influenza di contesti internazionali. La rete può diventare un luogo in cui i diritti dei minori vengono violati secondo modalità in alcuni casi assimilabili alle casistiche già note, in altri attivando sistemi e rischi ancora ignoti, quindi di difficile gestione. È in ogni caso un fenomeno a tendenza crescente, di pari passo con la maggior diffusione di competenze e strumenti digitali tra i minori che li rendono più *empowered* e connessi con la realtà globale, ma allo stesso più deboli ed esposti. Si tratta di una tematica in parte sconosciuta che i soggetti istituzionali stanno approcciando e che si è scelto quindi di includere nell'analisi per proporre un primo stato dell'arte sulle attività in essere nel sistema milanese.

In questo capitolo si descrivono i quattro ambiti tematici sopra citati, fornendo l'inquadramento generale definitorio e descrittivo. Si rimanda ai capitoli successivi l'approfondimento sulle modalità di gestione dei fenomeni in oggetto da parte delle autorità giudiziarie e degli altri soggetti del territorio coinvolti nelle politiche di tutela dei minori.

2.1 I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)

Il tema dell'immigrazione nel nostro Paese può essere letto da almeno due punti di vista: un primo legato al fatto che **a livello nazionale il 9% della popolazione residente è straniera** (ISTAT, 2020) e un secondo da ricon-

durare agli importanti **flussi migratori registrati a seguito del conflitto in Siria** iniziato nel 2016 che ha visto l'Italia tra i Paesi che hanno accolto e continuano ad accogliere una quota significativa di profughi e richiedenti asilo, tra cui sono presenti minori stranieri non accompagnati. A tal riguardo, sono particolarmente significativi i dati raccolti dal Ministero degli Interni con riguardo ai **minori stranieri giunti in Italia via mare** dal 2011 al 2016: il **numero totale ammonta, infatti, a 103.274 unità**, di cui 78.451 non accompagnati (o MSNA). I dati del Ministero mostrano una certa variabilità negli anni presi in esame; tuttavia, è possibile individuare un rapido **aumento a partire dal 2014**. Infatti, nel 2011 il novero dei MSNA ammontava a 4.209 unità a fronte di una rilevante diminuzione nel 2012 per un totale di 1.999 minori. Nel 2013, si è assistito nuovamente ad un incremento del fenomeno (5.232 nuovi arrivi di minori stranieri non accompagnati) mentre nel 2014 tale dato è più che raddoppiato, con 13.026 nuovi arrivi. Infine, se nel 2015 è possibile evidenziare una lieve flessione (12.360), nel 2016 si è verificato nuovamente un forte incremento, per un totale di 25.846 nuovi arrivi. Infine, nel 2017, tale trend ha subito ancora una volta un decremento, con 15.779 nuovi arrivi.

Il seguente grafico riporta, invece, la distribuzione per fasce di età dei MSNA presenti sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2019.

Figura 2.1 Minori Stranieri Non Accompagnati arrivati in Italia





Figura 2.2 Minori Stranieri Non Accompagnati per fasce di età



Con specifico riferimento al **territorio milanese**, i residenti stranieri al primo gennaio 2018 risultavano pari a 266.862 (il 19,2% del totale, oltre il doppio rispetto alla media nazionale), mentre i minori stranieri rappresentavano circa un quarto del totale per tale fascia di età (si veda anche sezione introduttiva sulla demografia milanese, Parte 1). Tuttavia, **la distribuzione interna dei residenti tra le zone e i quartieri della città è tutt'altro che omogenea**: in alcuni quartieri la presenza di stranieri regolarmente residenti supera il 35% del totale, mentre in altri si attesta attorno al 10%. I dati sugli 88 Nuclei di identità locali (NIL) in cui il Comune suddivide la città restituiscono una mappa poco uniforme: i cittadini stranieri sono insediati nei quartieri della prima periferia, mentre rimangono una presenza sporadica nei quartieri più ricchi e in quelli della Milano «storica»¹. La cospicua presenza di residenti a Milano si riflette in un cambiamento dei profili che popolano i servizi pubblici: a titolo esemplificativo, si segnala che nell'anno scolastico 2014/2015 Milano è risultata la provincia con il maggior numero di alunni stranieri (80.333), oltre ad essere il Comune con il maggior numero, in valore assoluto, di scuole a maggioranza straniera (76) in Italia. Milano è anche al primo posto per numero di alunni stranieri ma nati in Italia (21.633) (Miur, 2016). Il dato è coerente con quanto si registra più complessivamente in Regione Lombardia, che detiene il primato nazionale

di scuole con il 50% o più di studenti con cittadinanza non italiana (167) (CRC, 2018).

Con riferimento alla seconda prospettiva proposta sul tema immigrazione, è opportuno rilevare che gli ingenti flussi migratori cui assistiamo dal 2016 non riguardano e non impattano unicamente sul contesto italiano. Nel 2018 i rifugiati in Europa erano 6,4 milioni (UNHCR, 2019), mentre i richiedenti asilo erano 1,2 milioni; nello stesso anno, 141.500 rifugiati sono arrivati nel continente via mare, 2.277 sono deceduti nel tragitto. In Italia gli sbarchi sono diminuiti considerevolmente tra il 2017 e il 2018, tuttavia il numero di rifugiati e richiedenti asilo presenti sul territorio rimane tra i più alti in Europa: a fine 2018 erano 189.243 e 105.624 rispettivamente (UNHCR database²).


Questi numeri, specie se letti in maniera longitudinale sugli ultimi cinque anni, mostrano un fenomeno di proporzioni senza precedenti nella storia recente, che ha posto agli Stati Europei molteplici sfide. Tra queste emerge il tema dei **minori stranieri non accompagnati (MSNA)**, espressione che in ambito europeo e nazionale si riferisce allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai 18 anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017). Per definizione, la condizione di MSNA riguarda tutti i minori, a prescindere dal Paese di provenienza, che si trovano sul territorio nazionale privi di un punto di riferimento legale e di rappresentanza. Nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi tra i 16 e i 17 anni, provenienti dall'Asia centrale e dall'Africa e da famiglie dotate di qualche possibilità, che investono su di loro anche comprando i servizi di mediatori e trasportatori, pur di proiettare i figli verso un destino che sperano migliore in Europa³. Per quanto concerne i numeri del fenomeno, si evidenzia che a livello europeo nel 2018 il 40% dei rifugiati e richiedenti asilo aveva meno di 18 anni, mentre tra gli arrivi sono stati censiti 12.700 minori stranieri non accompagnati e separati. Tuttavia, i minori giunti in Europa rappresentano una parte esigua dei 28 milioni⁴ di minorenni che, nel mondo, hanno deciso di lasciare il proprio villaggio e la propria città per trovare condizioni di vita migliori in altri paesi, spesso all'interno della stessa regione, 11 milioni dei quali sono rifugiati che nel mondo sfuggono a guerre e violenze. Nella maggior parte dei casi i MSNA si sono affidati a trafficanti che li hanno trattati come merci per raggiungere le coste europee e con i quali loro e le

loro famiglie si indebitano fino al costo della vita. Per molti la decisione di partire e rischiare la vita costituisce una scelta obbligata: scappano dai conflitti che ancora insanguinano i loro Paesi, dalle persecuzioni su base etnica o religiosa, dalle violazioni dei diritti umani da parte di regimi autoritari. Lo stesso Atlante segnala come oltre alla precarietà del contesto di partenza si aggiungono vulnerabilità acquisite durante il viaggio verso l'Europa. Tra queste si rileva l'altissima diffusione di vittime di violenza sessuale tra le ragazze, che quando intraprendono il loro lungo viaggio da sole, o che sole sono rimaste durante la strada, corrono maggiori rischi rispetto ai loro coetanei. La percentuale di ragazze presenti nelle strutture di accoglienza rispetto al totale è negli ultimi anni rimasta costante, in media circa il 6-7%. Quello che colpisce è soprattutto la giovanissima età di molte di loro: nel 2017 erano 191 le bambine di età compresa tra 0 e 14 anni presenti nelle strutture di accoglienza italiane (di cui 33 hanno meno di 7 anni) e rappresentano il 15% sul totale delle ragazze accolte. Una percentuale più che doppia rispetto a quella degli 0-14enni presi in carico complessivamente (pari al 6,7%) in quell'anno.

In seguito all'implementazione di **accordi politici tra Italia, UE e Libia siglati a partire dal 2016**, il numero di sbarchi in Italia dal 2017 ha subito un drastico calo, segnando una contrazione costante del numero di MSNA censiti sul territorio nazionale nel corso dell'ultimo triennio. Al 31 dicembre 2019 risultavano **presenti in Italia 6.054 minori stranieri non accompagnati**, prevalentemente diciassettenni (61,5%) di genere maschile (94,8%) provenienti dall'Albania (27,7%). Tale numero risultava in riduzione rispetto ai 10.787 presenti a fine 2018 ed ai 18.303 presenti a fine 2017. Al 31/01/2020 i minori stranieri non accompagnati in Italia censiti sono calati a 5.565, 778 dei quali (il 14%) è accolto in Regione Lombardia (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2020), seconda solo alla Regione Siciliana per ragioni legate alla collocazione geografica dei porti e dei centri di prima accoglienza.

A fronte di una riduzione delle presenze sul territorio nazionale del 66,9% rispetto al 2017 e di un decremento generalizzato in termini assoluti, si rileva un **incremento della quota relativa di minori accolti in Lombardia**: nel 2017 in Lombardia il peso relativo delle presenze sul totale dei minori era pari al 6,6%, mentre nel 2019 la Lombardia ha accolto il 13,6% dei minori stranieri non accompagnati (Figura 2.3). In particolare, Milano è stata tra le città più in prima linea nella gestione dei flussi migratori: tra

Figura 2.3 Minori stranieri non accompagnati in Italia e in Lombardia, anni 2017-2019



ottobre 2013 e ottobre 2018 in città sono stati ospitati 129.795 migranti, di cui 26.277 erano minori.

In conclusione, la tutela dei diritti dei MSNA è resa particolarmente sfidante dalla complessità del loro background migratorio e dall'assenza, per definizione, di un punto di riferimento genitoriale o di un tutore in grado di sostenere l'inserimento nel tessuto sociale italiano dei ragazzi, affidando in toto alla pluralità delle istituzioni pubbliche in gioco il compito di tutelarne i diritti, come approfondito all'interno del capitolo 3.

2.2 Le adozioni

Le adozioni rappresentano un fenomeno diffuso e riconosciuto a livello internazionale, il cui obiettivo principale è quello di tutelare i minori privi

di assistenza morale e materiale da parte dei propri genitori e del nucleo familiare di appartenenza. Un'adozione può anche essere avanzata nei confronti dei minori allontanati dalle proprie famiglie in quanto incapaci di provvedere ai loro bisogni primari (igiene, nutrizione ecc.) economici e sociali, e pertanto non idonee alla tutela del bambino. In concreto, le adozioni rappresentano, quindi, lo strumento attraverso cui una coppia dichiarata idonea (l'idoneità e i criteri annessi vengono disciplinati e sanciti dalla normativa di ogni Paese) che ne avanza richiesta può accogliere all'interno del proprio nucleo familiare un minore che si trova, per una pluralità di motivi, ad esserne senza, ad esserne privato o ad esserne definitivamente allontanato.

A livello internazionale, la **Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** sancisce alcuni principi in merito ai percorsi di adozione (Art. 21). Tra questi, si evidenziano la centralità e l'interesse superiore del fanciullo, l'analisi puntuale da parte delle autorità competenti della situazione del bambino in rapporto alla madre e al padre e ai tutori legali prima di intraprendere qualsiasi *iter* di adozione, l'attenzione particolare posta alle adozioni all'estero.

Una macro differenza di fondo riguarda le due principali tipologie di adozione: l'**adozione nazionale** (in cui il termine "nazionale" non si riferisce alla nazionalità del minore, bensì al fatto che il minore venga dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio nazionale del nostro Paese) e le **adozioni internazionali** (in cui lo stato di abbandono e di adottabilità del minore viene dichiarato dall'autorità di un Paese estero). Oltre alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, una più puntuale e mirata Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale – meglio nota come la **Convenzione dell'Aja del 1993** (ratificata dal Parlamento italiano con Legge n. 476 del 1998) – ha riaffermato con maggior vigore tutti i principi esposti nella Convenzione ONU, oltre che rendere la tematica quanto più trasparente e controllata possibile.

Per comprendere appieno la rilevanza di tale fenomeno è sufficiente analizzare alcuni dati aggregati a livello globale. Secondo le stime UNICEF del 2017 attualmente vi sono **15,1 milioni di bambini rimasti orfani di entrambi i genitori**⁵. Appare quindi evidente che, nonostante le adozioni siano uno strumento importante a tutela dei minori, il numero di pratiche

di adozione concluse positivamente rimane comunque una percentuale contenuta se confrontata con il numero di minori che vivono in situazioni di abbandono.

All'interno dell'Unione Europea⁶, i dati ufficiali sulle adozioni mostrano un'elevata variabilità nel corso del tempo. In particolare, analizzando il numero aggregato di adozioni nei Paesi UE distinguendo tra adozioni nazionali, adozioni internazionali da paesi non-UE e adozioni internazionali tra Paesi dell'Unione, emerge la presenza di forti variazioni tra il 2004 e il 2014 per adozioni nazionali (che registrano un calo dal 2013 a seguito dell'incremento rilevato a partire dal 2005) e per adozioni internazionali da paesi che non appartengono all'Unione Europea (in costante calo dal 2005).

In tal senso, si evidenzia che l'andamento del numero di adozioni è strettamente legato ai fenomeni e ai mutamenti socio-economici che caratterizzano i diversi Paesi. Pertanto, il forte cambiamento sociale ed economico in atto, in Italia come all'estero, ha delle dirette ricadute anche sul volume delle adozioni.

In Italia, la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) ha di recente pubblicato alcuni dati sulle **richieste delle adozioni internazionali**. Nel 2017, le richieste totali sono risultate pari a 1.163 (in calo rispetto all'anno precedente in cui erano pari a 1.549). Nel 2018, le stesse richieste avanzate sono state pari a 1.130 (48% delle quali per minori nella fascia d'età 5-9 anni)⁷. A livello territoriale nel 2018, le coppie adottive provenienti dalle regioni settentrionali rappresentavano il 47% del totale con la Lombardia quale regione con il maggior numero di coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri (pari a 165). La Figura 2.4 e la Figura 2.5 mostrano il trend simile che ha riguardato il numero di coppie che hanno avanzato una richiesta di adozione e i minori che hanno effettivamente ottenuto l'ingresso in Italia nell'arco temporale 2012-2018 con una **netta riduzione delle domande di adozione internazionale**.

Per quanto riguarda i principali Paesi di provenienza dei minori, la Federazione Russa si conferma il primo Paese con oltre 200 minori (14% sul totale delle adozioni). Al di sopra delle 100 adozioni si collocano la Colombia (169, 12%), l'Ungheria (135, 10%), la Bielorussia (112, 8%), l'India (110, 8%). Seguono altri tre Paesi che contano tra le 50 e le 100 adozioni: Bulgaria (6%), Repubblica Popolare Cinese (6%) e Vietnam (4%). I restanti 30 Paesi invece contano meno di 50 adozioni nell'anno.

Figura 2.4 Coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri a scopo adottivo (Anni 2012-2018)





Figura 2.5 Minori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia (Anni 2012-2018)



2.3 Le situazioni di abuso e maltrattamento

L'abuso o maltrattamento all'infanzia, secondo la definizione proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, include tutte le forme di maltrattamento fisico ed emotivo, abuso sessuale, trascuratezza o trattamento negligente e sfruttamento che risultino in un effettivo o potenziale danno per la salute, lo sviluppo o la dignità dei bambini⁸. Il fenomeno, la cui estensione a livello internazionale interessa una quota rilevantissima della popolazione⁹, può quindi assumere manifestazioni differenziate, tra le quali in particolare: abuso fisico, abuso psicologico, abuso sessuale e incuria (oppure *discuria*, o *ipercura*).

Con **abuso fisico** si intende l'uso intenzionale della forza fisica contro un minore che provoca o può provocare un danno per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità dello stesso. L'**abuso psicologico** comprende sia incidenti isolati, sia situazioni in cui chi si occupa del bambino, nel tempo, non gli fornisce un ambiente appropriato e di supporto per il suo sviluppo. Gli atti in questa categoria possono arrecare danno alla salute fisica e mentale del minore, o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. All'interno della categoria degli **abusi sessuali** rientra invece il coinvolgimento di un minore in atti sessuali ai quali – in ragione dell'età – non può acconsentire. L'**incuria** (o la *discuria* o l'*ipercura*), infine, include comportamenti posti in essere da parte dei genitori o degli altri membri della famiglia che non provvedono adeguatamente allo sviluppo e al benessere del minore. Peraltro, ancor più frequente dell'occorrenza di singole forme di maltrattamento è quella di sue forme multiple (c.d. *Adverse Childhood Experiences*): accade più spesso, infatti, che un minore subisca più tipologie di maltrattamento contemporaneamente, piuttosto che una soltanto tra quelle indicate.


La vastità del fenomeno, nei suoi aspetti definatori, si accompagna ad una naturale difficoltà di quantificazione dello stesso: nonostante la sua capillarità, la violenza contro i minori è spesso nascosta, o comunque difficilmente visibile, e quindi sottostimata¹⁰. I dati di una ricerca internazionale¹¹, ad esempio, documentano abusi sessuali su minori autodichiarati dalle vittime 30 volte superiori e abusi fisici 75 volte superiori rispetto a quanto suggerito dai rapporti ufficiali. La **difficoltà di emersione del fenomeno** è peraltro connaturata alla natura delle relazioni dei soggetti che vi partecipa-

no: nella maggior parte dei casi, infatti, l'ambito nel quale i minori subiscono maltrattamenti e abusi è quello familiare, all'interno del quale insistono condizioni di inevitabile soggezione dei bambini rispetto alle figure adulte.

Un elemento messo in risalto da uno studio dell'OMS cerca di comprendere se vi sia una corrispondenza tra certi fenomeni descritti e la fascia d'età in cui questi avvengono. La Figura 2.6 sottostante cattura i risultati di questa indagine e pare indicare proprio questo tipo di relazione: molte casistiche sembrano concentrarsi nella fascia d'età più bassa in maniera indistinta (< di 5 anni), mentre al crescere dell'età altri segmenti (5-10 anni, 11-17 anni, > di 17 anni) sembrano interessati da fenomeni più specifici. Ad esempio, in corrispondenza della fascia 11-17 anni, le maggiori problematiche evidenziate sono la violenza giovanile e la violenza domestica o del partner.

Sul piano delle **ricadute socio-economiche** del fenomeno, uno studio del 2013 di Terres des Hommes con CISMAI e Università Bocconi ha stimato in circa **13 miliardi il costo per la collettività a livello nazionale**, tra impatti economici diretti (ospedalizzazione, cura della salute mentale, welfare, interventi diretti per il rispetto della legge, spese per la Giustizia minorile) e indiretti (educazione speciale, cura della salute da adulti, delinquenza gio-

Figura 2.6 Tipi di maltrattamento e abuso su minori in base alla fascia di età della vittima



Fonte: OMS, *Inspire: seven strategies for ending violence against children*.

vanile, criminalità in età adulta, perdita di produttività)¹². La ricerca internazionale, infatti, ha identificato un grande numero di effetti – immediati e diretti oppure indiretti – collegati alla condizione del minore che è soggetto ad abusi o maltrattamenti, tra cui ad esempio: infortuni, patologie psichiche (depressione, comportamenti suicidi) e, nel tempo, sviluppo di dipendenze (alcolismo e tossicodipendenza) e propensione a comportamenti a rischio (a loro volta collegati all'insorgenza di malattie)¹³.

Sul piano della **quantificazione dei volumi**, a livello nazionale esistono statistiche ufficiali soltanto sulle situazioni che esitano in una denuncia all'autorità giudiziaria, attraverso l'apertura di un procedimento penale, o in una segnalazione presso gli uffici giudiziari minorili¹⁴. Peraltro, l'inquadramento giuridico del fenomeno testimonia un'oggettiva complessità di classificazione delle fattispecie che, complessivamente, ricadono nel perimetro definitorio accennato poco sopra. Il maltrattamento, infatti, costituisce una fattispecie penalmente rilevante ai sensi del nostro ordinamento, laddove l'art. 572 c.p. disciplina la violenza perpetrata a danno di familiari o di minori. Ricadono nell'ambito oggettivo appena richiamato anche molti altri comportamenti penalmente rilevanti quali, a titolo di esempio, la violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) e la prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.).

Questo pare suggerire ancora una volta che i dati disponibili possano restituire una fotografia frammentata e parziale delle reali dimensioni del fenomeno. L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, tramite reperimento dati in possesso dei Servizi Sociali dei comuni italiani, stima che **su 1.000 minorenni italiani più di 8 sono vittime di maltrattamenti e abusi di diversa entità** (questo stesso numero sale a 20 se consideriamo i minorenni stranieri). Le motivazioni della presa in carico da parte dei Servizi Sociali per forme di maltrattamento sono plurime: tra i casi più numerosi il 76% dei casi è vittima di abuso sessuale; il 71% subisce maltrattamento fisico e il 67% soffre di patologia delle cure (*discuria e ipercura*).

2.4 La rete come luogo di possibile violazione dei diritti dei minori

Il dilagare di internet e, in particolare, dei social network ha coinvolto in prima persona anche gli adolescenti, generando fenomeni e sfide dirom-

pententi per le famiglie e per il sistema di attori chiamato a tutelare i diritti dei minorenni. Prima di illustrare gli interventi degli Uffici Giudiziari (cfr. Capitolo 6), si propone un *excursus* sulle principali caratteristiche della rete come luogo di possibile vessazione nei confronti dei ragazzi per poi approfondire due tra i principali fenomeni emergenti nel web: il cyberbullismo e il cd *grooming*, portando dati di contesto a più livelli (da quello europeo a quello cittadino, ove possibile) utili a dare contezza della portata di questi fenomeni.

In un contesto tecnologico in continua e repentina trasformazione, a fronte del crescere degli stimoli cui i giovani sono attualmente sottoposti, emerge la **necessità di ridefinire il concetto stesso di bisogno di tutela del minore nell'ambito della rete Internet.**

In tale prospettiva, l'attenzione delle Istituzioni Pubbliche e dei diversi soggetti coinvolti non si deve limitare unicamente alla protezione del minore dagli stimoli nocivi, bensì si afferma la necessità di creare le condizioni necessarie allo sviluppo del minore. Pertanto, nell'ambito del web e, più in generale con riferimento al sistema delle comunicazioni digitali, la tutela del minore si deve caratterizzare per il **coinvolgimento e la partecipazione di più attori, espressioni di diverse istanze sociali, in una prospettiva di inclusione di tutti i portatori di interesse coinvolti.**

Tale necessità risulta, infatti, quanto più prioritaria alla luce della capillare diffusione di internet e delle piattaforme ad esso associate. In Italia nel 2018, **l'85,8% dei ragazzi tra 11 e 17 anni utilizzava quotidianamente il cellulare**, con una maggiore prevalenza tra le ragazze, anche in termini di accesso alla rete internet (ISTAT, 2019) e i minorenni risultavano essere il 4% del totale iscritti a Facebook, Instagram e Facebook Messenger, ugualmente divisi tra ragazzi e ragazze. Allo stesso modo, a livello europeo si registra un **progressivo abbassarsi dell'età media di accesso ad Internet** che si attesta attorno agli 8,5 anni e in taluni casi persino al di sotto dei 3 anni, ad esempio nel caso dell'utilizzo di *app* educative.

Il coinvolgimento attivo di più attori è cruciale non solo con riguardo all'adozione di nuovi strumenti legislativi volti a normare fenomeni emergenti, quanto piuttosto alle **politiche di sensibilizzazione dei minori stessi**, per garantire loro un maggiore alfabetizzazione digitale e una maggiore consapevolezza nell'utilizzo della rete, minimizzando i rischi cui sono potenzialmente soggetti.

I principali elementi di complessità sono legati non solo alla norma-

zione di tali fenomeni ma, più in generale, alla loro gestione. In dettaglio, l'assenza di un territorio fisico nel quale agire espone i minori a rischi quali l'essere oggetto di comportamenti dannosi oppure il rendersi artefici di comportamenti impropri e persino illegali rivolti ad un pubblico potenzialmente molto ampio, in un lasso temporale non circoscrivibile. Tali considerazioni non valgono unicamente per quelle attività cui il legislatore ha attribuito rilevanza penale, ma anche per fenomeni che comportano una violazione di diritti individuali che sono difficili da ricondurre a specifiche fattispecie normative, come nel caso del cyberbullismo.

In definitiva la **mutevolezza dell'ambito di indagine**, la difficoltà di individuare a priori i potenziali rischi cui i minori sono esposti – non solo come vittime ma anche come artefici – oltretutto **l'assenza di strumenti normativi che permettano di circoscrivere da un punto di vista giudiziario tali fenomeni** fa sì che la risposta debba passare attraverso un'efficace gestione di quest'ultimi e la definizione di **soluzioni condivise** da parte degli attori – pubblici e non – coinvolti nella tutela dei minori.

La presente sezione intende, pertanto, dapprima chiarire **cosa (ovvero quali comportamenti e fenomeni)** rientri in tale macro-ambito di indagine e quali fattispecie giuridiche siano attualmente previste per garantire la tutela dei minori di fronte a simili comportamenti illeciti. Sulla base del ruolo di questi ultimi – se vittime o artefici – **il processo di tutela giuridica è differente e prevede il coinvolgimento di diversi attori.**

A livello generale, i reati in rete si caratterizzano per una **macro distinzione concettuale**, con rilevanti implicazioni anche dal punto di vista normativo. In dettaglio, è possibile distinguere tra (i) **condotte in cui la tecnologia informatica rappresenta essa stessa un elemento costitutivo del reato** e (ii) **condotte in cui la modalità informatica rappresenta lo strumento attraverso cui la condotta criminosa viene perpetrata.** In questa seconda categoria rientrano, tra gli altri, le fattispecie come il cyberbullismo, il cyberstalking, la falsa identità.

L'uso della tecnologia rappresenta, pertanto, **una nuova modalità di consumazione di fattispecie di reato** relative alla tutela di beni giuridici tradizionali, determinando la sussistenza di circostanze aggravanti. La maggior parte delle condotte criminose realizzate attraverso la rete, che vedono i minori come vittima o alternativamente artefici, rientra in tale seconda categoria. In dettaglio, **le condotte penalmente rilevanti commesse dai**

minori sono in continua evoluzione e necessitano di nuove definizioni e di un **costante aggiornamento a livello normativo** affinché fenomeni nuovi trovino rispondenza in fattispecie giuridiche.

Le condotte poste in essere dai minorenni sono per lo più ricollegabili alle seguenti categorie generali di reato:

- **Cyberbullismo**: nel contesto normativo italiano si è proceduto solo recentemente ad una definizione del fenomeno. Quest'ultimo, tuttavia, così come descritto a livello normativo rappresenta una macrocategoria piuttosto ampia in cui rientra qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, acquisizione illecita, alterazione, manipolazione o trattamento illecito di dati personali realizzati per via telematica. Rientrano in tale categorizzazione anche gli atti di diffusione online di contenuti relativi a membri della famiglia del minorenne, al fine di isolare il soggetto o un gruppo di minori, mettendo in atto un abuso. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i principali reati ascrivibili a tale definizione, tenuta volutamente ampia da parte del legislatore:
 - *Diffamazione online* (ex art. 595 c.p. comma 3): può avvenire in forma aggravata attraverso l'impiego di strumenti informatici o telematici qualora si riscontrino due requisiti: da un lato, l'idoneità delle espressioni impiegate ad offendere la reputazione della vittima e, dall'altro, la diffusione delle stesse tramite mezzi di comunicazione come, ad esempio, i social network. In particolare, a differenza della diffamazione "tradizionale", quella online si caratterizza per un maggiore profilo di gravità per via del fatto che la suddetta espressione lesiva della reputazione individuale può potenzialmente raggiungere un pubblico particolarmente ampio di soggetti (v. sentenza n. 12761/2014 della Corte di Cassazione);
 - *Minaccia online*: tale reato è regolato dall'articolo 612 del codice penale e può parimenti avvenire per il tramite della rete. Si configura come un reato contro la libertà individuale, il cui elemento di maggiore criticità è ricollegabile alla prospettiva di un male futuro capace di limitare la libertà morale della vittima. Simili atti intimidatori possono avvenire anche per il tramite di strumenti di comunicazione online quali sms, social network ed email;

- *Illecito nel trattamento dei dati personali*: tale fattispecie è rinvenibile nei casi in cui non c'è consenso esplicito al trattamento dei dati personali ovvero di tutti i dati sensibili, semi sensibili, comuni o giudiziari relativi ad un individuo. Con il termine trattamento si intende, invece, “*qualsiasi operazione di raccolta, consultazione, elaborazione, conservazione, modificazione, organizzazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione, cessione, cancellazione e distribuzione dei dati*”¹⁵ allo scopo di trarne profitto oppure di recare danno a terzi. La semplice diffusione di tali dati senza il consenso esplicito dell'individuo integra il reato. Nel caso dei minorenni, tale fattispecie si traduce nella maggior parte dei casi nella violazione del diritto all'immagine, allo scopo di mettere in ridicolo il minore o di causargli in qualche modo danno.
- **Cyberstalking**: rappresenta un comportamento che si realizza attraverso la rete particolarmente molesto, insistente e intimidatorio, tanto da far temere alla vittima per la propria incolumità fisica. Tale fattispecie è regolata dall'art. 612 bis del codice penale, con riferimento specifico al comma 2 che prevede un'aggravante “*se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici*”;
- **Sextortion scams**: il fenomeno consiste in un'estorsione di cui è vittima un utente della rete, al quale vengono estorte immagini erotiche che rappresentano strumento di ricatto, con l'illusione di una storia sentimentale. La fattispecie giuridica di riferimento è rappresentata dall'art. 629 c.p.;
- **Revenge porn**: parzialmente ricollegabile alla precedente, tale reato si basa sulla diffusione di materiale a sfondo sessuale senza l'esplicito consenso della vittima, con l'effetto o allo scopo specifico di creare un danno alla sua reputazione o all'immagine. Allo scopo di ricomprendere all'interno di un'unica fattispecie tutte le manifestazioni ricollegabili al fenomeno, il Legislatore ha elaborato l'art. 612-ter del codice penale: “*diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*”;
- **Sexting**: fenomeno legato alla detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico, legato in particolare all'invio di materiale (foto o testi) sessualmente esplicito. Ciò integra quanto disposto dall'articolo 600-ter del codice penale, secondo il comma 3 (diffusione e divulgazione di materiale pedopornografico realizzato utilizzando

minori di anni diciotto) e il comma 4 (offerta e cessione a terzi del materiale pedopornografico) mentre la semplice detenzione è configurabile nell'art. 600-quater c.p. Al riguardo, la Corte di Cassazione si è espressa identificando tra i requisiti necessari affinché si sostanzii quanto previsto dall'articolo 600-ter, il fatto che il produttore del materiale sia diverso dal soggetto raffigurato in quanto, in caso contrario, verrebbe meno l'elemento costitutivo dell'utilizzo del minore da parte di un soggetto terzo. Con riguardo invece all'articolo 600-quater, affinché sussista il reato, basta che il materiale sia stato diffuso ad un soggetto terzo che ne sia entrato in possesso abusivamente anche qualora sia stato realizzato direttamente dal minore;

- **Hate speech o hate crimes:** il fenomeno ricomprende tutti quei comportamenti, soprattutto verbali, violenti e minacciosi, capaci di sostanziarsi in un crimine d'odio. Quest'ultimo si caratterizza per la presenza di due elementi: un fatto previsto dalla legge come reato e la presenza di una motivazione di pregiudizio, ovvero quando la vittima presenta alcune caratteristiche specifiche e distintive, condivise da un gruppo di individui (quali, ad esempio, la razza, la religione, l'etnia, l'orientamento sessuale o la provenienza territoriale). In questo caso, si prevede l'applicazione dell'aggravante ex art. 604-ter c.p., che prevede un aumento di pena fino alla metà in caso di reati commessi con finalità di discriminazione o di odio etnico, religioso o razziale.

Le suddette fattispecie vedono il minore nel duplice ruolo di autore e vittima del fenomeno, a sottolineare ancora una volta **la maggiore "liquidità" che caratterizza il rapporto dei minori con la rete**, capace di tradursi in una commistione del ruolo di vittima e di autore. Con riferimento ad altre fattispecie, invece, si sottolinea **il coinvolgimento anche di maggiorenni e adulti**, soprattutto con riferimento ai reati di pedopornografia e di adescamento online (*child grooming*). Tali reati vedono il minore per lo più come vittima e prevedono, pertanto, l'attivazione di attori giudiziari diversi rispetto a quelli coinvolti nel caso in cui i minori siano autori di tali comportamenti colposi. In dettaglio, nel primo caso è previsto un intervento diretto della **Procura della Repubblica** (Procura Ordinaria) e del **Tribunale di Milano** (Tribunale Ordinario), mentre nel secondo caso nella tutela dei minori – concetto che si applica, in un'ottica più estensiva del termine,

anche al caso in cui sia il minore a compiere il reato ovvero abbia un comportamento deviante – intervengono **la Procura della Repubblica per i Minorenni** e, in seconda istanza, **il Tribunale per i Minorenni**.

Con riferimento ai suddetti fenomeni – e alle relative fattispecie giuridiche – di seguito si propone un breve approfondimento dei principali elementi di attenzione con riferimento a due dei più rilevanti fenomeni, in materia di tutela dei minori, tra quelli sopra citati: (i) cyberbullismo e (ii) sfruttamento sessuale e grooming.

Cyberbullismo

Per quanto concerne il **cyberbullismo**, la novità del fenomeno si è tradotta in una difficoltà nel fornire una definizione univoca dello stesso a livello europeo. Nel 2009, in occasione del *Safer Internet Day*, la Commissione Europea ha definito il fenomeno come *“una molestia ripetuta verbale o psicologica condotta da un individuo o da un gruppo di individui”*. In linea con quanto evidenziato nel paragrafo precedente, il cyberbullismo si differenzia e in parte risulta più critico rispetto a quello “vis-a-vis” in virtù dell’**anonimità** che la piattaforma web garantisce, la portata della molestia – capace di raggiungere **un pubblico più ampio** –, **l’assenza di un senso e di una percezione di responsabilità da parte di chi commette tali atti** e della **riluttanza delle vittime a denunciare tali fenomeni**. Dall’altro lato, come affermato dall’Agenda Europea sui diritti del bambino, il cyberbullismo viene identificato come *“una manifestazione moderna del più tradizionale bullismo che implica la necessità di risposte urgenti che coinvolgano tutti gli attori rilevanti tra i quali i social network, i gestori dei siti internet e le autorità pubbliche competenti”*.

A livello europeo, il fenomeno è stato oggetto di attenzione e di una serie di iniziative e progetti volti a contrastarlo: al di là della già citata Agenda Europea sui diritti del bambino, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione (27 novembre 2014) allo scopo di combattere il cyberbullismo e fornire ai giovani gli strumenti per riconoscerlo e fronteggiarlo, sia online sia offline. Tuttavia, il contesto europeo si caratterizza per **un panorama legislativo variegato in materia**. Al contempo, anche le definizioni attribuite al fenomeno variano da Paese a Paese. In tale prospettiva, **le istituzioni europee svolgono un ruolo “di supporto”, nel coordinare le diverse iniziative a livello nazionale e favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche**. Nello specifico, il Directorate Generale per la Politica Interna del Parlamento Europeo, all’interno di un report del 2016¹⁶, ha evidenziato la necessità

di misurare regolarmente e sistematicamente il fenomeno a livello di singola nazione. Nello specifico, a livello europeo, si sottolinea la necessità di adottare un approccio preventivo, non punitivo, al tema.

Con riferimento all'**Italia**, attraverso la legge n. 71, 29 maggio 2017, si è proposta una definizione “estensiva” del fenomeno andandovi a includere *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetti anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*. Lo scopo ultimo di tale iniziativa legislativa era quello di **contrastare il cyberbullismo attraverso l'adozione di strategie a carattere preventivo**, in linea con le indicazioni europee, volta a garantire la **tutela, l'educazione e l'attenzione nei confronti dei minori coinvolti**, senza distinzioni di età con riferimento alle azioni da intraprendere. In tale prospettiva, deve essere ricompresa anche la previsione, contenuta all'art. 2 del sovra-citato intervento legislativo, di una **procedura specifica per garantire l'oscuramento o il blocco di qualsiasi dato personale del minorenne diffuso su Internet**, su richiesta della vittima stessa oppure della sua famiglia.

I dati raccolti tramite una survey condotta a livello europeo nel 2016, che ha coinvolto 810 bambini intervistati con età compresa tra i 12 e i 17 anni, mostrano che il **bullismo e il cyberbullismo rappresentano una delle principali minacce che caratterizzano l'ambiente scolastico**. Tra i principali fattori che espongono il minore a fenomeni di cyberbullismo vengono citati l'aspetto estetico (67% dei rispondenti), il presunto orientamento sessuale della vittima (56%), l'aver buone performance scolastiche (59%), l'essere timidi (67%) e l'essere stranieri (43% degli intervistati). Inoltre, uno studio condotto nel 2013 su oltre 5.000 giovani tra i 12 e i 17 anni ha messo in luce che ben il 16% degli intervistati ha ammesso di essere un cyberbullo.

Infine, è importante sottolineare che il fenomeno del cyberbullismo acquisisce **diverse forme in virtù dell'età dei soggetti coinvolti, del loro genere, caratterizzandosi per manifestazioni più complesse a seguito dell'evoluzione dei sistemi informatici**. I dati citati all'interno del report *“Cyberbullying among young people”* del Parlamento Europeo, evidenziano come le ragazze siano maggiormente esposte e che alcuni fenomeni – come

quello del *sexting* – rientrano tra le manifestazioni più frequenti di cyberbullismo.

Inoltre, con riferimento agli autori di simili reati, è importante sottolineare che (i) nel 9,4% dei casi questi ultimi sono adulti che agiscono nei confronti di minori e che (ii) **la maggior parte dei rispondenti sono stati, prima di diventarne autori, vittima di cyberbullismo**. Infine, rispetto alle diverse età coinvolte, si evidenzia che sia fenomeni relativi al bullismo sia alla sua manifestazione online abbiano tra le principali **vittime giovani con un'età media compresa tra i 13 e i 15 anni**, dato che trova conferma non solo in Italia ma anche in altri paesi europei come Germania, Olanda, Romania, Grecia, Polonia ed Estonia.

Il Report 2019 di *Terres des Hommes* nell'ambito dell'Osservatorio Indifesa, basato su un'indagine somministrata a oltre 8.000 minori e giovani adulti¹⁷ volto ad indagare tra gli altri i fenomeni di molestie di cui i giovani italiani sono vittima, evidenzia che il 26% dei rispondenti identificano il mondo dell'online come il luogo in cui si sentono meno sicuri mentre circa il 12% dichiara di aver subito atti di cyberbullismo e circa il 10% atti di *trolling online*. Infine, ad ulteriore supporto della rilevanza che il fenomeno ha nelle percezioni dei più giovani, **il cyberbullismo viene annoverato tra le tre principali minacce per un giovane** (circa il 15% dei rispondenti) e rappresenta nello specifico **la prima minaccia online cui un giovane è sottoposto attualmente** (39,79% delle risposte).

Dall'altro lato, secondo l'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo di ISTAT (2019), fenomeni di bullismo online hanno colpito il 22,2% del totale delle vittime di bullismo, nel 5,9% dei casi si è trattato di azioni ripetute più volte al mese. La **maggior propensione delle ragazze** a utilizzare la rete potrebbe spiegare il motivo per cui tra le 11-17enni si registra una quota più elevata di vittime: il 7,1% delle ragazze che si collegano ad Internet o dispongono di un telefono cellulare sono state oggetto di vessazioni continue tramite Internet o telefono cellulare, contro il 4,6% dei ragazzi.

Anche in Italia, il rischio di essere vittime di cyberbullismo è maggiore per i più giovani rispetto agli adolescenti: circa l'11% dei bambini tra 11 e 13 anni è risultato vittima di prepotenze tramite cellulare o Internet una o più volte al mese, mentre la quota scende al 10% tra i ragazzi da 14 a 17 anni. Il report dell'ISTAT mostra, inoltre, **un trend crescente tra il 2010 e il 2017** tanto con riferimento ai minori di 14 anni vittime di atti persecutori quanto relativamente ai ragazzi compresi tra i 14 e i 17 anni. Per

Tabella 2.1 Dati relativi ai minori vittima e autori di atti persecutori tramite la rete, per il periodo 2010-2017, per genere e per classi di età

Anno	Vittime				Autori			
	Fino a 13 anni (femmine)	Tra i 14 e i 17 anni (femmine)	Fino a 13 anni (maschi)	Tra i 14 e i 17 anni (maschi)	Fino a 13 anni (femmine)	Tra i 14 e i 17 anni (femmine)	Fino a 13 anni (maschi)	Tra i 14 e i 17 anni (maschi)
2010	55	138	36	45	2	20	8	68
2011	48	177	35	62	3	16	8	74
2012	73	230	39	57	2	18	9	90
2013	58	248	52	89	1	30	14	110
2014	58	222	64	80	9	30	23	123
2015	64	196	61	62	10	29	39	167
2016	92	297	79	117	3	32	17	177
2017	96	318	90	103	8	56	36	215

Fonte: ISTAT, 2019

questi ultimi, il dato relativo al 2017 è più alto, ammontando a circa 430 unità, con una contrazione piuttosto marcata nel 2015 (circa metà dei casi). Riguardo ai minori di anni 14, invece, non si evidenziano nei sette anni analizzati riduzioni sensibili nel dato; tuttavia nel 2017 si registrano circa 190 casi. Per entrambe le fasce di età, **le ragazze sono maggiormente vittima di tali fenomeni**, benché la differenza in termini di numero di vittime per genere sia più marcata nella fascia di età 14-17 anni piuttosto che tra gli under 14. La Tabella 2.1 riporta i dati assoluti riferiti ai minori vittima e autori di atti persecutori tramite la rete¹⁸, per il periodo 2010-2017, per genere e per classi di età.

Ancora una volta, i dati mostrano come i minori siano per lo più vittima di atti persecutori piuttosto che autori benché al riguardo sia importante evidenziare **un forte trend crescente particolarmente marcato per i ragazzi** (soprattutto in età compresa tra i 14 e i 17 anni) ma anche per le ragazze (sempre con riguardo alla medesima fascia di età). Con riferimento alle vittime di tali violenze, le ragazze risultano le maggiormente colpite soprattutto se con età compresa tra i 14 e i 17 anni. In dettaglio, i dati mostrano un aumento particolarmente sostenuto nel 2016 rispetto all'anno precedente, con riferimento ad entrambi i generi e le fasce di età analizzate.

Infine, è importante sottolineare che **bullismo e cyberbullismo tendo-**

no spesso a colpire gli stessi ragazzi: tra quanti hanno riportato di aver subito ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi una o più volte al mese, ben l'88% ha subito altrettante vessazioni anche in altri contesti della propria vita quotidiana.

In definitiva, è possibile riscontrare in Italia un **preoccupante aumento dei suddetti fenomeni e delle manifestazioni di prevaricazione, denigrazione e abuso tramite la rete.** Tali manifestazioni continuano a diffondersi nonostante gli sforzi normativi in materia e della creazione, attraverso la legge n° 71 del 2017, di **una rete volta a responsabilizzare i minori circa simili comportamenti e ad arginare gli effetti avversi di un uso scorretto di Internet.** In tale prospettiva, alla luce del moltiplicarsi di manifestazioni ricollegabili al fenomeno del bullismo e, in particolare, della sua versione online **la soluzione potrebbe non essere necessariamente rappresentata dall'introduzione da parte del legislatore di nuove fattispecie criminose,** essendo già previsti i reati di diffamazione online, minacce e violazione della privacy¹⁹.

Il perpetrarsi di simili condotte online, tuttavia, potrebbe rappresentare **una circostanza aggravante ad effetto speciale dei reati riconducibili a simili fenomeni.** Il fenomeno del cyberbullismo richiede, come evidenziato – a diversi livelli istituzionali in primis quello europeo – **un approccio sistemico al tema e un'attività, da parte del legislatore, di omogeneizzazione delle pratiche messe in atto dai diversi attori istituzionali,** in primis le scuole, cui la legge 71/2017 attribuisce un ruolo centrale. Inoltre, è importante garantire **una maggiore conoscenza del fenomeno da parte dei genitori** che non sempre dispongono di conoscenze adeguate al fine di orientare i minori verso un uso appropriato della rete. Pertanto, sarebbe auspicabile **un maggiore scambio di informazioni tra gli addetti del settore e le famiglie,** allo scopo di trasferire quelle conoscenze tecnico-informatiche necessarie per poter vigilare efficacemente sui figli.

Al fine di dare contezza dei numeri legati a tale fenomeno e alle diverse fattispecie giuridiche ad esso correlate, la Tabella 2.2 riporta i dati raccolti dalla Polizia Postale relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, con riferimento al territorio nazionale.

I dati raccolti evidenziano **un trend crescente,** relativamente agli ultimi tre anni, delle fattispecie ricollegabili ai reati di cyberbullismo. In particolare, l'incremento maggiore si riscontra con riferimento alla diffusione di materiale pedopornografico online aventi per oggetto (e quindi vittima) un

Tabella 2.2 Dati relativi alle diverse fattispecie giuridiche del cyberbullismo (Polizia Postale)

	2017		2018		2019
	Minori vittime (denunciante)	Minorenni denunciati	Minori vittime (denunciante)	Minorenni denunciati	Minori vittime (denunciante)
Stalking	13	1	14	11	18
Diffamazione online	88	12	109	6	114
Ingiurie – Minacce – Molestie	116	11	122	11	141
Furto di identità	80	2	60	0	87
Diffusione di material pedo-pornografico	28	13	40	12	81
Sextortion	33	14	43	20	19
Totale	358	53	388	60	460

minore (+189%). Con riferimento ai fenomeni ricollegabili alla fattispecie della diffamazione online, l'aumento ammonta a circa il 30% mentre nel caso di ingiurie, minacce o molestie in rete, il numero di minori vittima nel triennio 2017-2019 è aumentato del 21%. La fattispecie meno rappresentata è relativa al reato di stalking perpetrato in rete.

Un trend decrescente, in controtendenza con i dati sovra evidenziati, è relativo al reato di sextortion, per il quale è possibile evidenziare una lieve contrazione per l'anno 2019, a fronte di un aumento nel 2018. I dati mostrano inoltre come i minori siano per lo più vittima di simili reati come risulta evidente dai numeri ben più contenuti relativi ai minorenni denunciati.

Grooming

Con riferimento, invece, al tema del *grooming* e dello sfruttamento sessuale lo sviluppo della rete e l'introduzione di nuove tecnologie ha fatto sì che episodi di violenza che a vario titolo coinvolgono i minori (ad es. pedofilia, prostituzione, pornografia) trovino terreno fertile nei canali di comunicazione online capaci di far acquisire a tali fenomeni **una connotazione ancora più allarmante, visto la facilità con cui attraverso Internet il soggetto agente ha la capacità di oltrepassare anche i confini dei singoli stati nazionali.**

Tali fenomeni si caratterizzano per **un preoccupante trend di crescita a livello internazionale**: secondo i dati riportati dalle ONG il **70%** delle vittime di abuso sessuale perpetrato via web si colloca **in età prepuberale** mentre, come riportato dalla relazione al Parlamento Europeo e al Consiglio circa la lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale infantile (2016)²⁰, si registra **una progressiva diminuzione** dell'età media delle vittime di pedopornografia.

Come riportato dall'Internet Watch Foundation nel suo ultimo report (2018) attraverso un'analisi condotta su 48 Paesi, oltre 105.000 indirizzi web sono stati confermati contenere immagini di abusi sessuali su minori, con una forte presenza di immagini pedopornografiche aventi ad oggetto minori di 10 anni o meno (35% di casi contro il 16% relativo a minorenni compresi tra gli 11 e i 17 anni).

La diffusione delle tecnologie digitali ha favorito la diffusione di materiale pedopornografico, rendendolo più facilmente accessibile ai minori. Al contempo, **i social network** rappresentano un mezzo privilegiato dagli adulti per adescare i minori. In aggiunta ai social network, tra i principali strumenti online di cui si avvalgono gli abusanti è importante citare chat line, forum oppure newsgroup.

L'adulto abusante utilizza tecniche di seduzione affettiva e manipolazione psicologica, denominate **"grooming"** mediante le quali ciruisce il minore, spingendolo all'incontro sessuale offline. Tali pratiche vengono adoperate anche nelle fasi successive all'abuso, per evitare che la violenza sessuale venga denunciata. All'interno della medesima ricerca, tra i principali elementi di attenzione che rendono particolarmente critico il fenomeno e difficile da limitare, è possibile citare **la mancanza di consapevolezza del fenomeno da parte dei più giovani**, in particolare circa le modalità che i groomer adottano per dapprima raccogliere informazioni sul minore e, in seguito, procedere con l'adescamento. Anche in questo caso, **la famiglia e i genitori rivestono un ruolo fondamentale nell'aumentare la consapevolezza dei minori** e nel favorire l'emergere di tali fenomeni, attraverso segnalazioni dirette da parte del minore, inizialmente in un contesto protetto come quello della famiglia.

Al contempo, tra le vittime di grooming è possibile identificare **specifici profili ricorrenti: in sostanza, le vittime tendono a coincidere con minori fragili.** Una ricerca sistemica a livello europeo sul fenomeno del *child grooming*²¹ ha evidenziato tra i soggetti più vulnerabili giovani desiderosi di

attenzioni, caratterizzati da relazioni spesso difficoltose con i genitori e che pertanto ricercano l'affetto del groomer e sono contrari a denunciare tali fenomeni, in quanto vorrebbero continuare il rapporto con il groomer. Per quanto concerne, invece, gli artefici e le diverse modalità di adescamento, se il *modus operandi* dei groomer presenta degli elementi di continuità a livello di processo (si inizia con un'attività di scanning sulle piattaforme internet e di identificazioni della possibile vittima, si crea una propria identità online che non coincida con quella reale, si procede dunque a contattare direttamente il minore, si aumenta progressivamente l'intensità di simili contatti e infine si ricerca l'incontro offline o si richiede la condivisione di materiale a sfondo sessuale da parte del minore) le modalità attraverso le quali il groomer mette in atto tale processo sono particolarmente variabili. Pertanto, **il fenomeno risulta particolarmente complesso e non sempre semplice da individuare richiedendo un attivo coinvolgimento della vittima che può essere frutto di un'attività di sensibilizzazione del minore sui rischi di adescamento presenti in rete.**

Con riferimento all'aggiornamento normativo, un ulteriore e rilevante passo in avanti è rappresentato dalla ratifica della Convenzione di Lanzarote con la legge n. 172 del 2012, che ha introdotto il reato di adescamento di minore di anni sedici. Ai fini definitivi, con il termine "adescamento" si intende *"qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione"*.

Infine, con riferimento al fenomeno del **sexting**, cioè dell'invio di immagini e testi sessualmente espliciti, la gravità del fenomeno è dovuta al fatto che, anche qualora rivolti ad un pubblico potenzialmente limitato di fruitori, **tali contenuti possono poi essere oggetto di inoltro a soggetti terzi**, diffondendosi in maniera incontrollata e provocando dei danni all'immagine della persona. Risultano ancora sporadici i casi in cui allo scambio di immagini private seguano iniziative di estorsione o sfruttamento sessuale tra i minorenni. Sebbene tale fenomeno si alimenti attraverso il web, le sue origini sono rinvenibili **nella vita quotidiana del minore**, all'interno di dinamiche di socializzazione con i propri coetanei; tutto ciò contribuisce ad incentivare quel senso di vergogna da parte della vittima, unito alla vana prospettiva di poter controllare la situazione che determina il basso livello di denuncia di tali fenomeni soprattutto tra i più giovani. **Ciò determina la difficoltà nello stimare le vere "cifre" del fenomeno e della difficoltà**

di poter prendere a riferimento il solo dato relativo alle denunce, pena la sottostima dello stesso.

Note

¹ Senesi, A. Milano, è straniero un residente su 5: a Pagano il primato al ribasso. In Corriere della Sera Milano, 14 agosto 2018. Disponibile online: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_agosto_14/straniero-milanese-5a-pagano-primato-ribasso-45e38522-9f87-11e8-9437-bcf7bbd7366b.shtml. Dati riferiti a uno studio di Università Bicocca.

² <http://popstats.unhcr.org/en/overview>

³ I minori stranieri non accompagnati. Un effetto delle politiche migratorie? <https://welforum.it/minori-stranieri-non-accompagnati-un-effetto-delle-politiche-migratorie/>

⁴ UNICEF, “Uprooted. The growing crisis for refugees and migrant children”, settembre 2016, pag. 18, https://www.unicef.org/publications/files/Uprooted_growing_crisis_for_refugee_and_migrant_children.pdf

⁵ <https://www.unicef.it/doc/276/bambini-da-proteggere-alcuni-dati.htm>

⁶ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583860/EPRS_BRI\(2016\)583860_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583860/EPRS_BRI(2016)583860_EN.pdf)

⁷ <http://www.commissioneadozioni.it/media/1619/report-annuale-cai-2018.pdf>

⁸ WHO, Child Maltreatment, http://www.who.int/topics/child_abuse/en

⁹ Un’analisi condotta nel 2016 a livello nazionale sulla violenza infantile in 96 Paesi stima che circa un miliardo di bambini a livello globale – oltre la metà di tutti i bambini di età compresa tra 2 e 17 anni – abbiano subito violenza emotiva, fisica o sessuale nell’ultimo anno (Hillis et al., 2016)

¹⁰ Sethi, D., Bellis, M., Hughes, K., Gilbert, R., Mitis, F., & Galea, G. (2013). *European report on preventing child maltreatment*. World Health Organization. Regional Office for Europe.

¹¹ Stoltenborgh, M., Van Ijzendoorn, M. H., Euser, E. M., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2011). A global perspective on child sexual abuse: meta-analysis of prevalence around the world. *Child maltreatment*, 16(2), 79-101.

¹² CISMAI, Terres des Hommes e Università Bocconi (2014), *Tagliare sui Bambini è davvero un risparmio? Spesa pubblica: impatto della mancata prevenzione della violenza sui bambini*, a cura di Paola Profeta e Marcella Sala (Università Bocconi).

¹³ WHO (2014). *Global status report on violence prevention*, World Health Organization.

¹⁴ Bianchi, D., Moretti, E., Ciccotti, E., Malacrea, M., Luberti, R., Barlucchi, C., Zelano, M. & Tonarelli, A. (2006). Vite in bilico. Indagine retrospettiva su maltrattamenti e abusi in età infantile.

¹⁵ Articolo 4 del Regolamento Europeo 2016/679.

¹⁶ “Cyberbullying among young people”, Studio per il LIBE Committee (2016).

¹⁷ In totale i minori, sono ricompresi tra i 13 e i 17 anni e ammontano al 62% del campione. Fonte: Terres des Hommes, Osservatorio indifesa, 2019.

¹⁸ Fonte: Indagine conoscitiva ISTAT su bullismo e cyberbullismo, 2019. Dati tratti dal Ministero dell'Interno, Sistema di Indagine (SID).

¹⁹ Come evidenziato dall'Audizione della Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, Dott.ssa Maria Carla Gatto, nell'ambito della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, in data 4 aprile 2019 (13sima sessione).

²⁰ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 dicembre 2016 di valutazione dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile.

²¹ European Online Grooming Project, marzo 2012.